

# REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEGLI OGGETTI RITROVATI

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *ARTICOLO 1*

Nell'ambito del Settore VII – Polizia Municipale – presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale, opera l'ufficio “Oggetti Rinvenuti”, con il compito di ricevere, e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Alghero, a norma delle disposizioni previste dall'art. 927 e seguenti del Codice Civile. Il responsabile dell'Ufficio in argomento viene individuato con apposito provvedimento dirigenziale.

### *ARTICOLO 2*

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio dovrà essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

### *ARTICOLO 3*

Il denaro e gli oggetti di valore (come anelli, orologi, collane, bracciali, macchine fotografiche, videocamere, etc.) dovranno essere custoditi nella cassaforte del Comando di Polizia Municipale a cura del Responsabile dell'Ufficio.

### *ARTICOLO 4*

Su un apposito registro verranno annotati in ordine cronologico tutti gli oggetti (eccetto chiavi, libri o simili nonché gli oggetti minuti privi di valore); sullo stesso

dovranno essere trascritte, altresì, le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

### *ARTICOLO 5*

Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Ufficio locale di P.S. o in mancanza, presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano ricevuta, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110. E' opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell'assistenza del personale dell'Ufficio di Polizia presso il quale lo stesso deve avvenire. In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del Codice Civile afferenti, devono essere raccordate con le leggi di P.S.; onde per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale Autorità indicata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi.

### *ARTICOLO 6*

Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile - ed il proprietario non sia stato identificato in tempo utile per la restituzione - l'Ufficio provvede alla sua distruzione o a devolvere lo stesso in beneficenza a Enti morali, facendone annotazione sul registro e redigendo apposito verbale.

L'ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione - effettuata adottando tutte le opportune e necessarie cautele a tutela del lavoratore che svolgerà l'incombente - è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive.

Dell'apertura e delle eventuali procedure seguite dovrà essere redatto apposito verbale da allegarsi al verbale di consegna.

## PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

### *ARTICOLO 7*

La giacenza delle cose ritrovate, ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, viene resa nota - per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da affiggersi per due domeniche successive, per la durata di tre giorni ogni volta - con avviso a firma del Dirigente del Settore nel quale il bene è descritto in modo sommario. L'avvenuta pubblicazione sarà certificata sull'avviso stesso a cura del messo comunale.

## RESTITUZIONE DOCUMENTI

### *ARTICOLO 8*

Qualora trattasi di documenti quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie, codici fiscali, carnet di assegni di conto corrente, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili, tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, tessere universitarie e altri documenti aventi valore certificativi relativi a persone residenti nel Comune di Alghero, l'Ufficio provvederà a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

### *ARTICOLO 9*

Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al Sindaco del Comune di appartenenza. I libretti bancari e postali di deposito, o qualsivoglia documento di credito o debito che non riporti le generalità del titolare, saranno restituiti ai rispettivi Uffici emittenti, con le modalità di cui sopra.

### *ARTICOLO 10*

I documenti appartenenti a cittadini di Paesi stranieri sono inviati a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) ai rispettivi Consolati od Ambasciate in Italia.

### *ARTICOLO 11*

Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di 60 giorni, sono distrutti redigendo apposito verbale. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

## RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

### *ARTICOLO 12*

L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario o persona delegata al ritiro da persona che dimostri di essere il legittimo proprietario del bene rinvenuto, ai sensi delle norme seguenti.

### *ARTICOLO 13*

Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono. All'atto della restituzione verrà predisposto apposito verbale, ove il Responsabile dell'Ufficio dovrà annotare le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto che firmerà il verbale per ricevuta.

## RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

### *ARTICOLO 14*

A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16 il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

Il proprietario, reso edotto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile dal ritrovatore, dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio. Della richiesta avanzata dal ritrovatore il Responsabile del Servizio ne fa espressa menzione nel verbale di restituzione. L'Ufficio, comunque, rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile tra il proprietario del bene smarrito ed il ritrovatore.

Al ritrovatore non spetta alcun premio, anche se ne abbia fatto o ne faccia richiesta, quando esista una particolare facilità nel ritrovare la cosa: non spetterà, quindi,

alcun premio ad Agenti e Ufficiali di P.G., a dipendenti di Enti Pubblici per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti nonché ai conducenti di veicolo pubblico per quanto ritrovato all'interno dei veicoli.

## ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

### *ARTICOLO 15*

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta.

Il ritrovatore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, farà trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti di cui comma precedente, potrà, eccezionalmente, se l'oggetto è ancora depositato presso l'ufficio "Oggetti Ritrovati", inoltrare al Dirigente del Settore domanda per chiedere la riconsegna oltre i termini previsti. Il Dirigente del Settore visti gli atti d'ufficio esprimerà parere di merito. In caso di parere affermativo il ritrovatore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di avviso, pena decadenza di tutti i suoi diritti.

## ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

### *ARTICOLO 16*

Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'art. 15 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

### *ARTICOLO 17*

Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco e saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza; in alternativa si procederà alla loro distruzione redigendo apposito verbale. Tutte le somme di denaro rinvenute e non ritirate verranno versate nelle casse comunali.

Gli oggetti in metalli o pietre preziosi/e, saranno venduti previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, ponendo a base di gara il relativo valore determinato da parte di perito nominato dall'Amministrazione.

## REPERIMENTO TARGHE

### *ARTICOLO 18*

In ipotesi di deposito presso l'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati presso la M.C.T.C. e/o registrati al P.R.A. - effettuato il necessario accertamento mediante l'Ufficio Contravvenzioni del Comando di P.M., al fine di risalire al proprietario - si procederà come segue:

- A - se trattasi di targhe di veicoli appartenenti a persone residenti nel Comune di Alghero si seguirà la procedura di cui al precedente art. 8 (per i non

residenti nel territorio comunale si procederà secondo quanto stabilito al successivo punto B);

- B – per le targhe di veicoli immatricolati in altri Comuni della Provincia di Sassari o in altre Province ed appartenenti a persone fisiche e/o giuridiche che non hanno la residenza e/o la sede legale nel territorio comunale, l'Ufficio invierà le targhe all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio.

## REPERIMENTO DI ANIMALI

### *ARTICOLO 19*

Per il reperimento di animali mansuefatti come ovini, suini, equini ed altro, andranno seguite anche le norme previste dall'art. 925 del Codice Civile (di talché, gli stessi appartengono a chi se ne è impossessato se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano).

In caso di rinvenimento di animali domestici (cani, gatti..) – nel precisare che gli stessi non potranno essere consegnati e depositati presso il Comando di Polizia Municipale – si seguiranno le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente.

## REPERIMENTO DI VELOCIPEDI E CICLOMOTORI

### *ARTICOLO 20*

Vengono assimilate alle cose mobili i velocipedi e i ciclomotori non immatricolati. Al momento del deposito di un ciclomotore, l'Ufficio farà accertamenti in base al numero di telaio del veicolo per mezzo del terminale del locale Commissariato di P.S., al fine di verificare se questo sia oggetto di furto.

Qualora il ciclomotore risulti oggetto di furto, si procederà secondo gli adempimenti previsti per legge. Nel caso in cui, di contro, la ricerca al terminale dia esito negativo, il ciclomotore sarà introdotto come oggetto ritrovato e sarà sottoposto alla procedura di cui agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

Qualora si presenti durante il periodo di giacenza il proprietario per il ritiro, l'Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo l'esibizione del certificato di conformità del ciclomotore e gli altri documenti comprovanti, ai sensi di legge, la proprietà del medesimo.

All'atto della restituzione verrà predisposto apposito verbale dove il Responsabile dell'Ufficio dovrà annotare le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il velocipede o il ciclomotore. Detto verbale di restituzione dovrà essere sottoscritto per ricevuta. Analoga procedura si seguirà nel caso in cui il velocipede o il ciclomotore venga consegnato al ritrovatore.

## DISCIPLINA TRANSITORIA

### *ARTICOLO 21*

Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in riferimento agli oggetti attualmente depositati presso il Comando di Polizia Municipale in quanto oggetti ritrovati.

## NOTE

### Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

### Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

### Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

### Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

---